



## **AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI**

### **IL SINDACO**

Vista la legge 10 aprile 1951, n° 287 sul “Riordinamento dei Giudici di Assise” e la legge 27 dicembre 1956, n° 1441.

### **RENDE NOTO**

Coloro i quali hanno i requisiti prescritti per essere nominati Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Appello ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge suindicata, e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, debbono, entro il mese di luglio prossimo, produrre istanza al competente Ufficio Comunale per essere compresi negli elenchi, allegando i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti voluti dalla legge.

San Sperate, 01 Aprile 2017

**Il Sindaco**  
**Enrico COLLU**

---

#### **ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N° 287**

**Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise.**

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello.**

I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 12 – Incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare.**

Non possono assumere l’Ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.